



“Consiglio regionale della Campania”

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 23 del 07/05/2026

**Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Campania - Art
Bonus**

Firmato da: Massimiliano Manfredi



Consiglio Regionale della Campania

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE

“Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Campania – Art Bonus”

Primo firmatario: Presidente Massimiliano Manfredi

Firmatari: Consiglieri Maurizio Petracca, Corrado Matera, Loredana Raia, Francesco Picarone, Francesca Amirante, Salvatore Madonna, Marco Villano, Giorgio Zinno

Proposta di Legge recante: **“Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Campania – Art Bonus”**

Art. 1

Oggetto

1. La Regione Campania disciplina, con la presente legge e in conformità alla normativa statale vigente, le agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative ai progetti aventi la seguente finalità:
 - a) promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), della Legge regionale 29 aprile 2024, n. 5 “Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 recante Norme sul Governo del territorio” e del Piano Territoriale Regionale approvato con Legge Regionale 13/2008.

Art. 2

Destinatari delle agevolazioni fiscali

1. Sono destinatari delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 1, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del d.lgs. 446/1997 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), con sede legale o con una stabile organizzazione in Campania, individuate ai sensi dell'articolo 58, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e in particolare:
 - a) società per azioni ed in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto, esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciali;
 - b) società in nome collettivo ed in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;
 - c) società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni;
 - d) fondazioni, ivi comprese le fondazioni bancarie.

Art. 3

Progetti di intervento finanziabili

1. Sono oggetto delle agevolazioni fiscali i finanziamenti ai seguenti progetti:
 - a) i progetti di intervento localizzati in Campania aventi le finalità di cui all'articolo 1, promossi da:
 - 1) soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, con sede legale o con una stabile organizzazione operativa in Campania, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità della promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione

del patrimonio culturale o del paesaggio;

2) enti ecclesiastici riconosciuti a norma delle leggi civili, aventi sede legale in Campania;

b) i progetti d'intervento previsti all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in possesso dei requisiti di cui alla lettera a).

2. Il regolamento di cui all'articolo 5 disciplina le modalità di individuazione dei soggetti promotori dei progetti di cui al comma 1, lettera a).

3. I progetti di cui al comma 1, relativi al paesaggio o alla cultura sono valutati tenuto conto rispettivamente della loro coerenza con i contenuti del piano di indirizzo territoriale con valenza paesaggistica o degli atti di programmazione regionale in materia culturale.

Art. 4

Misure e modalità delle agevolazioni fiscali

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, è riconosciuto un credito d'imposta sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nelle seguenti misure:

a) 60 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

b) 20 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

2. L'agevolazione si applica alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa europea in materia di aiuti "de minimis".

3. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo annuale complessivo di euro 1.000.000,00 destinato:

a) al 50 per cento, ai progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

b) al 50 per cento, ai progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo annuale massimo di euro 100.000,00 per ogni soggetto di cui all'articolo 2.

4. In relazione ai progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il regolamento di cui all'articolo 5 definisce il sistema di prenotazione delle agevolazioni fiscali basato sulla dichiarazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, della volontà di effettuare l'erogazione liberale, e stabilisce il termine massimo entro il quale l'erogazione liberale deve essere effettuata, decorso il quale la prenotazione dell'agevolazione fiscale decade ed il relativo importo torna nuovamente disponibile per ulteriori richieste.

5. La competente struttura della Giunta regionale approva annualmente, con i termini individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, l'elenco delle erogazioni liberali effettuate, dei relativi beneficiari, delle istanze ritenute ammissibili e dei soggetti destinatari dell'agevolazione fiscale. Qualora, in seguito all'approvazione dell'elenco, residuino risorse, è consentito, anche in deroga ai limiti percentuali di cui al comma 3, riconoscere l'agevolazione fiscale in favore delle ulteriori istanze ritenute ammissibili.

Art. 5

Regolamento di attuazione

1. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in relazione alle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), in particolare sono disciplinati:
 - a) i termini e le modalità di presentazione ed istruttoria delle domande;
 - b) l'attività di verifica, controllo e monitoraggio sui soggetti destinatari delle agevolazioni;
 - c) le modalità di individuazione dei soggetti promotori dei progetti;
 - d) le modalità di prenotazione del credito d'imposta, i termini e le modalità di attuazione per l'effettuazione dell'erogazione liberale di cui all'articolo 4.
2. Il regolamento di attuazione disciplina, previa intesa con il Ministero della cultura, le modalità attuative delle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

Art. 6

Convenzione con l'Agenzia delle entrate

1. Il Presidente della Giunta regionale stipula una convenzione con l'Agenzia delle entrate che disciplina i rapporti tra la Regione Campania e l'Agenzia delle entrate stessa circa le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), la fruizione, il recupero del credito d'imposta in caso di decadenza, revoca o rideterminazione del beneficio ed i controlli sul suo corretto utilizzo, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).

Art. 7

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione che illustra l'attuazione della presente legge contenente, tra le altre, le seguenti informazioni:
- a) il numero dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 3;
 - b) l'ammontare delle erogazioni effettuate in riferimento:
 - 1) all'articolo 3, comma 1, lettera a), distinte per tipologia di progetto, tipologia di soggetto finanziatore e provincia;
 - 2) all'articolo 3, comma 1, lettera b), distinte per tipologia di soggetto finanziatore e provincia.
 - c) le minori entrate per IRAP che ne derivano per il bilancio regionale;
 - d) lo stato di attuazione dei progetti finanziati.

Art. 8

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge derivano minori entrate per il bilancio regionale connesse al riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 4, nel limite massimo di euro 1.000.000,00 annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2026.

2. Le minori entrate di cui al comma 1 afferiscono al Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, Tipologia 101 – Imposte, tasse e proventi assimilati (IRAP) dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale.
3. Alla copertura degli effetti finanziari di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento della medesima somma delle risorse iscritte alla Missione 20 – Fondi e accantonamenti, Programma 03 – Altri fondi, Titolo 1 – Spese correnti dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziaria previsto per il triennio 2026-2028. Per i successivi esercizi si provvede con legge di bilancio.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propri atti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.